

## ATTESTATO DEL PRODUTTORE

ai fini della detrazione fiscale (IRPEF/IRES) del 50% prevista tramite ECOBONUS  
(ex riqualificazione energetica - legge296/2006)

**CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A.**  
attesta che  
il generatore di calore identificato come

marchio: CAMINETTI MONTEGRAPPA

prodotto tipo e/o modello principale: DROMA


eventuali modelli compatibili: -

**rispetta i requisiti di prodotto per l'accesso all'ECOBONUS**

### RIEPILOGO DEI DATI TECNICI AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PORTALE ENEA

potenza erogata (nominale):	8,0 kW
potenza introdotta (al focolare):	8,9 kW
rendimento utile alla potenza nominale:	89,5%
conformità alla normativa:	UNI EN 14785 : 2006
classe di qualità ambientale (DM186/2017):	★★★★★
n° certificato ambientale:	DM186-1071
combustibile ammesso:	pellet di legno - classe A1, UNI EN ISO 17225-2

14/06/2023  
Pove del Grappa (VI)

  
Ing. Andrea Tezza

## DETRAZIONE FISCALE 50% PER IL RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS):

La legge di bilancio per l'anno 2022 proroga a tutto il successivo triennio le già presenti detrazioni fiscali (IRPEF/IRES) per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2024, derivanti da interventi di efficientamento energetico degli edifici.

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel DLgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:

TIPOLOGIA DI APPARECCHIO	NORMA DI RIFERIMENTO
Caldaie a biomassa <500kW	UNI EN 303-5
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet <50kW	UNI EN 14785
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229

### REQUISITI AGGIUNTIVI PER IL GENERATORE DI CALORE:

- un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
- certificato ambientale** (ai sensi del DM n° 186 del 07/11/2017), in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
- il rispetto di normative locali** per il generatore e per la biomassa;
- conformità all'uso di combustibili aventi classi di qualità A1 e A2** delle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato, e UNI EN ISO 17225-5 per la legna (dal 29/03/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012);

**inoltre, per interventi con data di inizio lavori successiva al 5 ottobre 2020, è necessario considerare anche i seguenti requisiti:**

considerato il "Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria", del 4 Giugno 2019, l'accesso alle detrazioni è subordinato:

- **nel caso di sostituzione dell'impianto a biomasse esistente, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore;**
  - **nel caso di nuova installazione di un impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle;**

nel caso l'intervento si configuri come sostituzione dei generatori esistenti, **i nuovi generatori non devono superare per più del 10% la potenza erogata dai precedenti**, a meno che, l'incremento non venga specificatamente giustificato dalla verifica dimensionale dell'impianto, che deve essere eseguita nel rispetto della normativa UNI 12831. **In presenza di generatori di calore unifamiliari (combinati nella produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale) si ammettono potenze fino a 35kW nominali.**
- In presenza di generatori di calore unifamiliari (combinati nella produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale) si ammettono potenze fino a 35kW nominali.**

Devono essere inoltre rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

A tal proposito, ENEA chiarisce attraverso il "vademecum per l'uso caldaie a biomassa" ([https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/22/caldaie\\_biomassa.pdf](https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/22/caldaie_biomassa.pdf)) tutte le condizioni necessarie all'ottenimento della detrazione fiscale del 50%. Vi invitiamo a prenderne visione ed a eseguire attentamente le indicazioni in esso riportate.